

delle controversie, la creazione di un Tribunale e di una Corte SEE ha osservato:

« 20. [...] lo Spazio EE deve essere realizzato sulla base di un trattato internazionale che crea, in sostanza, solo diritti ed obblighi fra le parti contraenti e che non prevede alcun trasferimento di poteri sovrani in favore degli organi intergovernativi da esso istituiti.

21. Per contro, il Trattato CEE, benché sia stato concluso in forma d'accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto. Come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i Trattati comunitari hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, in settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini (v., in particolare, sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos, causa 26/62, Racc. pag. 1). Le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario così istituito sono, in particolare, la sua preminenza sui diritti degli Stati membri e l'efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini di tali Stati nonché agli Stati stessi ».

2. Principi generali di diritto

2.1. Rispetto dei diritti fondamentali

12 novembre 1969, *Erich Stauder c. città di Ulm - Sozialamt*, causa 29/69, Racc. 419.

La decisione della Commissione n. 69/71, al fine di favorire nel mercato comune lo smercio delle eccedenze di burro, autorizzava tutti gli Stati membri a porre a disposizione di alcune categorie di consumatori, beneficiari di determinate forme di assistenza sociale, del burro a un prezzo inferiore al normale. L'art. 4 di tale decisione, per evitare che il prodotto immesso sul mercato fosse sviato dalla sua destinazione, subordinava la fornitura di burro a prezzo ridotto alla presentazione di un "buono individualizzato", risultando però, nella versione tedesca della normativa comunitaria, che dovesse trattarsi di un "buono indicante il nome" del beneficiario, non essendo quindi possibile (diversamente da quanto accadeva negli altri Stati sulla base delle diverse versioni linguistiche della decisione) di avvalersi di mezzi di controllo diversi dalla designazione normativa del beneficiario. Il signor Stauder, titolare del diritto in parola in quanto invalido di guerra, ritenendosi pregiudicato dal fatto di poter usufruire di burro a pezzo ridotto solo dichiarando il proprio nome al venditore, citava in giudizio, dinanzi al tribunale amministrativo di Stoccarda (*Verwaltungsgericht*), la città di Ulm, chiedendo un provvedimento provviso-

rio di abolizione del menzionato obbligo. Al fine di determinare l'esatta portata della disposizione controversa e di verificare la compatibilità con i principi generali del diritto comunitario, il giudice adito interrogava in via pregiudiziale la Corte di giustizia. Quest'ultima, affermando per la prima volta che l'ordinamento comunitario assicura la tutela dei diritti fondamentali, ha, in particolare, osservato:

« 3/4. Quando una decisione unica è destinata a tutti gli Stati membri, l'esigenza ch'essa sia applicata e quindi interpretata in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l'interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche. In un caso come la fattispecie deve prevalere l'interpretazione meno onerosa, ove sia sufficiente a garantire gli scopi che la decisione di cui trattasi si propone. Non si può poi ammettere che il legislatore abbia voluto, in determinati paesi membri, imporre obblighi più gravosi che in altri. [...]

6. [...] Ne consegue che la disposizione di cui è causa dev'essere interpretata nel senso ch'essa non impone — senza tuttavia vietarla — l'identificazione nominativa del beneficiario. [...]

7. Ciascuno degli Stati membri può pertanto scegliere fra vari metodi di individualizzazione. Così interpretata, la disposizione di cui è causa non rileva alcun elemento che possa pregiudicare i diritti fondamentali della persona, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l'osservanza ».

17 dicembre 1970, *Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, causa 11/70, Racc. 1125.

Alla società tedesca di importazione ed esportazione *Internationale Handelsgesellschaft* veniva rilasciata, il 7 agosto 1967, una licenza d'importazione per un quantitativo di semola di granoturco con validità sino al 31 dicembre 1967. A norma dell'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 120/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, la concessione della licenza era stata subordinata al deposito di una cauzione, a garanzia dell'avvenuta esportazione entro il termine di validità del titolo. Poiché entro detto termine l'esportazione veniva effettuata solo parzialmente, l'Ufficio per l'importazione e l'immagazzinamento di cereali e foraggi (*Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*) di Francoforte, in forza del regolamento della Commissione n. 473/67, tratteneva la cauzione. La società *Internationale Handelsgesellschaft* proponeva, prima, opposizione all'Ufficio e, poi, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo (*Verwaltungsgericht*), che sospendeva il giudizio per proporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali. Con esse si chiedeva di statuire sulla legittimità dei due regolamenti citati, che si

ritenevano non garantire principi quali la libertà d'azione e di disposizione, la libertà di commercio e la proporzionalità assicurati, invece, dalle norme di diritto costituzionale tedesco. In relazione alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario, la Corte ha osservato:

« 3. Il richiamo a norme o nozioni di diritto nazionale nel valutare la legittimità di atti emananti dalle istituzioni della Comunità menomerebbe l'unità e l'efficacia del diritto comunitario. La validità di detti atti può essere stabilita unicamente alla luce del diritto comunitario. Il diritto nato dal trattato, che ha una fonte autonoma, per sua natura non può infatti trovare un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che sia posto in discussione il fondamento giuridico della stessa Comunità. Di conseguenza, il fatto che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una costituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto della Comunità né la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato.

4. È tuttavia opportuno accertare se non sia stata violata alcuna garanzia analoga, inerente al diritto comunitario. La tutela dei diritti fondamentali costituisce infatti parte integrante dei principi giuridici generali di cui la Corte di giustizia garantisce l'osservanza. La salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, va garantita entro l'ambito della struttura e delle finalità della Comunità ».

14 maggio 1974, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c. Commissione, causa 4/73, Racc. 491.

Con ricorso del 31 gennaio 1973, la società tedesca Nold, che esercitava il commercio all'ingrosso di carbone, chiedeva alla Corte di giustizia l'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1972 che autorizzava gli uffici di vendita delle imprese minerarie del bacino della Ruhr a subordinare l'acquisto diretto di carbone alla stipulazione di contratti fermi biennali, aventi ad oggetto un acquisto annuo minimo per il rifornimento dei settori domestici e della piccola industria. Tale quantitativo minimo superava di gran lunga le vendite annuali della Nold, escludendola così dalla posizione di grossista. A sostegno del ricorso la società adduceva l'insufficiente motivazione della decisione e la violazione da parte della stessa di taluni diritti fondamentali: la ricorrente riteneva infatti che le limitazioni apportate dalla nuova disciplina commerciale autorizzata dalla Commissione, escludendola dal rifornimento diretto, avrebbero menomato la redditività della sua azienda e il libero esercizio della sua attività commerciale (ledendo un diritto assimilabile al diritto di proprietà), sino a comprometterne l'esistenza. La Corte ha osservato:

« 13. [...] i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, di cui essa garantisce l'osservanza. La Corte, garantendo la tutela di tali diritti, è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni di tali Stati. I trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell'ambito del diritto comunitario. È alla luce di tali principi che vanno esaminate le censure addotte dalla ricorrente.

14. Benché l'ordinamento costituzionale di tutti gli Stati membri tuteli il diritto di proprietà e di analoga tutela fruiscia il libero esercizio del commercio, del lavoro e di altre attività economiche, i diritti così garantiti, lungi dal costituire prerogative assolute, vanno considerati alla luce della funzione sociale dei beni e delle attività oggetto della tutela. Per questa ragione, la garanzia concessa ai diritti di tal sorta fa generalmente salve le limitazioni poste in vista dell'interesse pubblico. Nell'ordinamento giuridico comunitario, appare legittimo sottoporre tali diritti a taluni limiti giustificati dagli obiettivi d'interesse generale perseguiti dalla Comunità, purché non resti lesa la sostanza dei diritti stessi. Per quanto riguarda in particolare la tutela dell'impresa, non la si può comunque estendere alla protezione dei semplici interessi o possibilità d'indole commerciale, la cui natura aleatoria è insita nell'essenza stessa dell'attività economica ».

13 dicembre 1979, Liselotte Hauer c. Land Rheinland - Pfalz, causa 44/79, Racc. 3727.

Il 6 giugno 1975, la signora Hauer aveva chiesto all'autorità competente del Land Renania - Palatinato l'autorizzazione per realizzare un nuovo vitigno su un fondo di sua proprietà. La domanda veniva respinta con la motivazione che il fondo era inidoneo alla viticoltura ai sensi della normativa tedesca in materia. La signora Hauer proponeva opposizione contro il diniego, ma questa veniva respinta poiché, da un lato, il fondo era inidoneo alla viticoltura e, dall'altro, i nuovi impianti di viti erano vietati dal regolamento n. 1162/76 adottato in pendenza dell'opposizione. Nel giudizio di impugnazione promosso dinanzi al tribunale amministrativo (Verwaltungsgericht), l'Amministrazione ammetteva che il fondo della ricorrente possedeva i requisiti minimi per potersi considerare, ai sensi della normativa nazionale, idoneo alla viticoltura, e si dichiarava disposta a concedere l'autorizzazione richiesta dopo la scadenza del divieto stabilito dal regolamento comunitario di effettuare nuovi impianti. A fronte dell'inapplicabilità del regolamento ad una domanda di autorizzazione presentata prima della sua entrata in vigore, sostenuta dalla signora Hauer e, della sua inopponibilità alla ricorrente in quanto incompatibile col suo diritto

di proprietà e col suo diritto al libero esercizio della professione, tutelati dalla Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, la Corte di giustizia veniva investita di una duplice questione pregiudiziale. La prima, concernente l'applicazione del regolamento alle domande di autorizzazione presentate anteriormente all'entrata in vigore del regolamento stesso, trovava risposta affermativa, poiché, successivamente a tale data, gli Stati membri non avrebbero più potuto accordare autorizzazioni a prescindere dal momento di presentazione della domanda. La seconda questione verteva sulla natura del divieto di concedere autorizzazioni: si chiedeva infatti alla Corte di valutare se esso fosse assoluto (ovvero relativo anche a terreni riconosciuti idonei alla viticoltura secondo i criteri della legge nazionale) e, in caso di risposta affermativa, se fosse incompatibile con la tutela dei diritti fondamentali, [riguardanti la proprietà e il libero esercizio dell'attività professionale], garantiti invece dal diritto costituzionale tedesco. Relativamente a tal quesito la Corte ha osservato:

« 17. Nell'ordinamento giuridico comunitario, il diritto di proprietà è tutelato alla stregua dei principi comuni alle Costituzioni degli Stati membri, recepiti nel Protocollo addizionale alla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo.

[...] 19. Questa norma, dopo aver affermato il principio del rispetto della proprietà, contempla due forme di possibili lesioni dei diritti del proprietario, vale a dire quelle consistenti nel privare il proprietario del suo diritto e quelle consistenti nel limitare l'esercizio di questo. Nel caso di specie, è incontestabile che il divieto di nuovi impianti non può considerarsi come un atto comportante la privazione della proprietà, atteso che il proprietario rimane libero di disporre dei propri beni e di destinarli a qualsiasi altro uso non vietato. Per contro, non vi è dubbio che detto divieto limiti l'esercizio del diritto di proprietà. L'art. 1, 2° comma, del Protocollo, che sancisce il diritto degli Stati "di mettere in vigore le leggi da essi giudicate necessarie per regolare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale", fornisce un'indicazione importante in proposito in quanto ammette in linea di principio la liceità delle restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà, a condizione che queste restino nel limite di quanto giudicato dagli Stati "necessario ai fini della tutela dell'interesse generale".

20. [...] In tutti gli Stati membri, vari testi legislativi hanno dato concreta espressione a questa funzione sociale del diritto di proprietà. [...]

22. È pertanto lecito affermare, alla luce dei principi costituzionali comuni agli Stati membri e delle prassi legislative costanti nelle più varie materie, che nessuna ragione di principio impediva di assoggettare a limitazioni, con il regolamento n. 1162/76, l'impianto di nuovi vigneti. Si tratta di limitazioni note, in forme identiche o analoghe, all'ordinamento costituzionale di tutti gli Stati membri, e da questo riconosciute legittime ».

13 luglio 1989, *Hubert Wachauf c. Germania*, causa 5/88, Racc. 2609.

La Corte di giustizia si pronunciava ex art. 177 del Trattato CEE (oggi art. 234 CE) nell'ambito di una controversia tra il signor Wachauf, agricoltore, che aveva preso in affitto un fondo rustico e il competente ufficio federale (Bundesamt) che gli negava la concessione dell'indennità relativa alla cessazione definitiva della produzione di latte, a norma della legge tedesca 17 luglio 1984, attuativa dell'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 857/84. Tale norma prevedeva, infatti, la possibilità per qualsiasi produttore di latte di richiedere un'indennità, a condizione che si impegnasse a cessare definitivamente la produzione lattiera entro sei mesi dalla concessione dell'indennità stessa. Qualora il produttore fosse stato affittuario di un'azienda, il richiedente avrebbe dovuto produrre il consenso scritto del locatore, che, nel caso di specie, mancava. Il Signor Wachauf presentava ricorso contro il provvedimento dinanzi al tribunale amministrativo (Verwaltungsgericht) di Francoforte sul Meno, che sospendeva il giudizio per sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali. La prima questione riguardava la nozione di « azienda »; sulla seconda, relativa alla compatibilità del regolamento in questione con l'ordinamento comunitario, la Corte ha osservato:

« 17. In forza di una giurisprudenza costante affermata in particolare con la sentenza 13 dicembre 1979 (causa 44/79, Hauer, Racc. pag. 3727), i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza. Nel garantire la tutela di tali diritti, essa è tenuta ad informarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, di guisa che non possono essere ammessi nella Comunità provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti dalle costituzioni di detti Stati. Gli strumenti internazionali concernenti la tutela dei diritti dell'uomo, cui gli Stati membri hanno collaborato o aderito, possono del pari fornire indicazioni di cui si deve tener conto nell'ambito del diritto comunitario.

18. I diritti fondamentali riconosciuti dalla Corte non risultano però essere prerogative assolute e devono essere considerati in relazione alla funzione da essi svolta nella società. È pertanto possibile operare restrizioni all'esercizio di detti diritti, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purché dette restrizioni rispondano effettivamente a finalità d'interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti.

19. Tenuto conto di questi criteri, è opportuno rilevare che una disciplina comunitaria che avesse per effetto di spogliare l'affittuario, alla scadenza del contratto di affitto, del frutto del proprio lavoro o degli investimenti effettuati nell'azienda affittata, senza indennizzo, sarebbe in contrasto con le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento

giuridico comunitario. Poiché dette esigenze vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie di cui trattasi, questi sono comunque tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto delle esigenze ricordate ».

28 marzo 1996, Adesione della Comunità alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, parere 2/94, Racc I-1759.

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 228, par. 6 (oggi art. 300, par. 6) Trattato CE chiedeva alla Corte di giustizia un parere in merito alla compatibilità con il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'adesione della Comunità alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. L'adesione a tale Convenzione sollevava due ordini di problemi, quello della capacità della Comunità di concludere un accordo di tal genere e quello della compatibilità dell'accordo con le disposizioni del Trattato, in particolare con quelle relative alla competenza della Corte (artt. 164 e 279, oggi artt. 220 e 292). Quest'ultima ha ritenuto che la richiesta di parere fosse ammissibile solo per la parte inerente la competenza della Comunità a concludere siffatto accordo e non, invece, per la questione della compatibilità dell'accordo con il Trattato. La Corte, infatti, su quest'ultimo punto ha dichiarato di non essere in grado di pronunciarsi, osservando:

« 20. [...] per poter rispondere in modo circostanziato alla questione della compatibilità dell'adesione della Comunità alla Convenzione con le norme del Trattato, in particolare con gli artt. 164 e 219 relativi alle competenze della Corte, quest'ultima deve disporre di elementi sufficienti circa le modalità con cui la Comunità preveda di assoggettarsi ai meccanismi di controllo giurisdizionale attuali e futuri istituiti dalla Convenzione.

21. [N]essuna precisazione è stata fornita alla Corte in ordine alla soluzioni previste per quanto attiene alla forme che dovrebbe concretamente assumere tale assoggettamento della Comunità ad una giurisdizione internazionale ».

Quanto invece alla competenza della Comunità ad aderire alla Convenzione, la Corte, dopo aver ricordato che la Comunità dispone unicamente di poteri attribuiti, tanto sul piano interno quanto su quello internazionale, e che nel caso specifico, cioè in materia di diritti dell'uomo, nessuna disposizione del Trattato attribuiva alle istituzioni comunitarie il potere di dettare norme o di concludere convenzioni internazionali, ha esaminato la configurabilità dell'art. 235 (oggi art. 308) Trattato CE quale base giuridica dell'adesione. Tale disposizione infatti supplisce all'assenza di poteri di azione attribuiti espressamente o implicitamente, qualora l'esercizio di tali poteri dovesse apparire

necessario per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Trattato. La Corte ha sottolineato, in via preliminare, come l'art. 235 CE non potesse costituire il fondamento per ampliare i poteri della Comunità al di là dell'ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni del Trattato, ed in particolare di quelle che definiscono i compiti e le azioni della Comunità. Così, con riferimento al caso specifico, la Corte ha osservato:

« 34. Se il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce, quindi, un requisito di legittimità degli atti comunitari, si deve tuttavia rilevare che l'adesione alla Convenzione determinerebbe una modificazione sostanziale dell'attuale regime comunitario di tutela dei diritti dell'uomo, in quanto comporterebbe l'inserimento della Comunità in un sistema istituzionale internazionale distinto, nonché l'integrazione del complesso delle disposizioni della Convenzione nell'ordinamento giuridico comunitario.

35. Una siffatta modifica del regime della tutela dei diritti dell'uomo nella Comunità, la cui implicazioni istituzionali risulterebbero parimenti fondamentali sia per la Comunità sia per gli Stati membri, rivestirebbe rilevanza costituzionale ed esulerebbe quindi, per la sua propria natura, dai limiti dell'art. 235. Essa può essere quindi realizzata unicamente mediante modifica del Trattato.

36. Si deve quindi rilevare che, allo stato attuale del diritto comunitario, la Comunità non ha la competenza per aderire alla Convenzione ».

31 maggio 2001, D e Svezia c. Consiglio, cause riunite C-122/99 P e C-125/99 P, Racc. I-4319.

D., cittadino svedese, dipendente delle Comunità europee in servizio presso il Consiglio, registrava in Svezia, nel giugno 1995, un'unione stabile con un altro cittadino svedese dello stesso sesso, e domandava al Consiglio di equiparare ad un matrimonio il suo status di convivente registrato al fine di ottenere il beneficio dell'assegno di famiglia previsto dallo Statuto. Il Consiglio respingeva tale domanda sostenendo che le disposizioni dello Statuto non consentivano di equiparare, per via interpretativa, la situazione di « unione stabile registrata » a quella del matrimonio. Il reclamo contro tale decisione, presentato da D. il 1° marzo 1997, veniva respinto per le stesse ragioni, dal Segretario generale del Consiglio. In seguito a tale rigetto, D. sostenuto dal governo svedese, proponeva quindi davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso diretto all'annullamento del rifiuto di riconoscere la sua situazione giuridica di convivenza e di concedere, a lui e al suo convivente, le spettanze cui egli sosteneva di aver diritto ai sensi dello Statuto, dei regolamenti e delle altre disposizioni generali applicabili ai dipendenti delle Comunità europee. Respinta la domanda di annullamento del ricorrente, D. e la Svezia impugnavano la sentenza del Tribunale, in particolare nella parte in cui questo

aveva dichiarato che non poteva riscontrarsi una violazione da parte del Consiglio dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, dal momento che le relazioni omosessuali stabili non rientravano nel diritto al rispetto della vita familiare tutelato da tale disposizione. In proposito, la Corte, ha osservato:

« 59. [...] il rifiuto, da parte dell'amministrazione comunitaria, di accordare un assegno di famiglia ad uno dei propri dipendenti non influisce sulla situazione di quest'ultimo con riferimento allo stato civile e, inerendo solo ai rapporti tra il dipendente e il datore di lavoro, non dà luogo, di per sé, ad alcuna trasmissione di informazioni personali a soggetti estranei all'amministrazione comunitaria.

60. La decisione controversa, pertanto, non può comunque costituire un'ingerenza nella vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

61. Il motivo attinente al rispetto della vita privata e familiare dev'essere quindi respinto ».

2.2. Diritti della difesa

15 maggio 1986, *Marguerite Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary*, causa 222/84, Racc. 1651.

Il tribunale del lavoro dell'Irlanda del Nord (Industrial Tribunal of Northern Ireland) sottoponeva alla Corte di giustizia, in base all'art. 177 Trattato CEE (oggi art. 234 CE), varie questioni pregiudiziali sull'interpretazione della direttiva n. 76/207 del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne. Tali questioni erano state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Johnston e il Capo della polizia reale dell'Ulster (Chief Constable della Royal Ulster Constabulary: "RUC") a fronte del rifiuto opposto da quest'ultimo al rinnovo del contratto di lavoro della Johnston nella polizia ausiliaria dell'Ulster a tempo pieno (RUC full-time reserve) ed alla sua possibilità di seguire corsi di addestramento al maneggio e all'uso di armi da fuoco. La Johnston sosteneva infatti di essere vittima di una discriminazione illegittima richiamando la direttiva n. 76/207. In particolare con la sesta questione pregiudiziale si chiedeva di accertare la possibilità di invocare dinanzi ai giudici nazionali il principio della parità di trattamento come concretizzato in alcune disposizioni della direttiva. Al riguardo la Corte ha osservato:

« 17. [...] l'art. 6 della direttiva fa obbligo agli Stati membri di introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici interni i provvedimenti necessari per consentire a chiunque si ritenga vittima di una discriminazione "di far valere i propri diritti per via giudiziaria". Da detta disposizione deriva che gli

Stati membri sono tenuti ad adottare provvedimenti sufficientemente efficaci per raggiungere lo scopo della direttiva e a garantire che i diritti in tal modo attribuiti possano essere effettivamente fatti valere dagli interessati dinanzi ai giudici nazionali.

18. Il sindacato giurisdizionale che il succitato articolo vuole sia garantito costituisce espressione di un principio giuridico generale su cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Detto principio è stato del pari sancito dagli artt. 6 e 13 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950. Come si riconosce nella dichiarazione comune 5 aprile 1977 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU C 103, pag. 1), e come è dichiarato nella giurisprudenza della Corte, si deve tener conto, nell'ambito del diritto comunitario, dei principi ai quali è ispirata la convenzione suddetta.

19. A norma dell'art. 6 della direttiva, interpretato alla luce del predetto principio generale, qualsiasi persona ha il diritto di esperire un ricorso effettivo dinanzi a un giudice competente avverso gli atti che essa ritenga contrastanti col principio della parità di trattamento fra uomini e donne stabilito dalla direttiva 76/207. Tocca agli Stati membri garantire un sindacato giurisdizionale effettivo sul rispetto delle vigenti disposizioni del diritto comunitario e della normativa nazionale destinata ad attuare i diritti contemplati dalla direttiva.

20. La disposizione che [...] attribuisca ad un certificato come quello di cui trattasi nella fattispecie valore di prova inoppugnabile della sussistenza dei presupposti di una deroga al principio della parità di trattamento consente all'autorità competente di privare il singolo della possibilità di far valere per via giudiziaria i diritti attribuiti dalla direttiva. Siffatta disposizione è pertanto in contrasto col principio del sindacato giurisdizionale effettivo sancito dall'art. 6 della direttiva.

21. Questa parte della sesta questione sollevata dall'Industrial Tribunal deve essere pertanto risolta nel senso che il principio del sindacato giurisdizionale effettivo sancito dall'art. 6 della direttiva 76/207 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, osta a che venga attribuito valore di prova inoppugnabile, che escluda l'esercizio del potere di controllo da parte del giudice, al certificato di un'autorità nazionale in cui si dichiara che sussistono i presupposti per derogare al principio della parità di trattamento tra uomini e donne ai fini della tutela della pubblica sicurezza ».

21 settembre 1989, *Hoechst AG c. Commissione*, cause riunite 46/87 e 227/88, Racc. 2859.

La società tedesca Hoechst impugnava tre decisioni della Commissione adottate in base al regolamento del Consiglio n. 17/62 (primo regolamento di

applicazione degli artt. 85 e 86 Trattato CEE, oggi artt. 81 e 82 CE). La prima decisione aveva ad oggetto, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento, l'accertamento di un'infrazione imputata all'impresa, effettuato sulla base di informazioni di cui la Commissione era in possesso e che le consentivano di presumere l'esistenza di accordi o di pratiche concordate per la fissazione di prezzi e di quote di fornitura (nella specie PVC e polietilene). Le altre due decisioni stabilivano penalità di mora ai sensi dell'art. 16 del regolamento. La Hoechst si opponeva all'accertamento davanti al giudice tedesco sostenendo che si trattasse di perquisizione illegale. La Commissione riusciva ad ottenere, grazie all'assistenza dell'autorità tedesca in materia di concorrenza (Bundeskartellamt), un mandato di perquisizione. Sui poteri di accertamento della Commissione, la Corte ha così osservato:

« 10. La ricorrente considera illegittima la decisione di cui è causa in quanto autorizzerebbe gli agenti della Commissione a procedere all'esecuzione di atti che essa qualifica come perquisizioni, atti che non sarebbero previsti dall'art. 14 del regolamento n. 17 e lederebbero i diritti fondamentali tutelati dal diritto comunitario. Essa aggiunge che detta disposizione, se fosse interpretata nel senso che attribuisce alla Commissione il poteri di eseguire perquisizioni, sarebbe illegittima a causa della sua incompatibilità coi diritti fondamentali, la cui tutela prescrive che una perquisizione può avvenire solo previo mandato giudiziario.

11. La Commissione sostiene che i poteri di cui dispone in forza dell'art. 14 del regolamento n. 17 comportano misure che, secondo il diritto di taluni Stati membri, rientro nella nozione di perquisizione. Tuttavia essa osserva che la tutela giudiziaria derivante dai diritti fondamentali, che essa non contesa in via di principio, sussiste, poiché i destinatari delle decisioni d'accertamento possono impugnare le decisioni dinanzi alla Corte e, inoltre, chiedere la sospensione della loro esecuzione mediante procedimento sommario che consente alla Corte di accertare rapidamente la non arbitrarietà dei controlli ordinati. Siffatto sindacato equivarrebbe ad un previo mandato giudiziario.

12. In questo contesto, prima di valutare la natura e la portata dei poteri di accertamento attribuiti alla Commissione dall'art. 14 del regolamento n. 17, occorre rilevare che questo articolo non può ricevere un'interpretazione che porti a risultati in contrasto con i principi generali del diritto comunitario, in particolare con i diritti fondamentali.

13. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte di giustizia garantisce l'osservanza, conformemente alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri nonché agli atti internazionali cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (vedasi, in particolare, la sentenza 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold, Racc., pag. 491). La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, [...] assume a tale proposito un significato particolare

(vedasi, segnatamente, sentenza 14 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651).

14. Per interpretare l'art. 14 del regolamento n. 17, occorre tenere conto in particolare delle esigenze legate al rispetto dei diritti della difesa, principio il cui carattere fondamentale è stato ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza della Corte (vedasi, in particolare, la sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin, Racc. pag. 3461, punto 7 della motivazione).

15. Occorre precisare che, anche se in detta sentenza la Corte ha rilevato che i diritti della difesa devono essere rispettati nei procedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni, è necessario evitare che detti diritti vengano irrimediabilmente compromessi nell'ambito di procedure di indagine previa, fra cui, in particolare, gli accertamenti, che possono essere determinati per la costituzione di prove attestanti l'illegittimità di comportamenti di imprese che possono farne sorgere la responsabilità.

16. Di conseguenza, anche se taluni diritti della difesa riguardano unicamente i procedimenti in contraddittorio che seguono a una comunicazione di addebiti, altri diritti, ad esempio quello di fruire dell'assistenza legale e quello del rispetto della riservatezza della corrispondenza fra avvocato e cliente (riconosciuto dalla Corte nella sentenza 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S, Racc. pag. 1575) devono essere rispettati già dalla fase dell'indagine previa ».

17 dicembre 1998, Baustahlgewebe GmbH c. Commissione, causa C-185/95P, Racc. I-8417.

La società tedesca Baustahlgewebe GmbH proponeva ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile 1995, causa T-145/89, Baustahlgewebe c. Commissione (Racc., pag. II-987), con la quale quest'ultimo aveva parzialmente annullato l'art. 1 della decisione della Commissione n. 89/515, relativa a un procedimento a norma dell'art. 85 (oggi art. 81) Trattato CE. Tra i motivi di impugnazione, la ricorrente deduceva che, con una durata eccessiva del procedimento, il Tribunale aveva leso il suo diritto a un processo entro un termine ragionevole, sancito dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Con riguardo a tale rilievo, la Corte di giustizia ha osservato:

« 45. Occorre sottolineare che, sotto il profilo del termine ragionevole, due sono i periodi significativi nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. In tal senso, circa 32 mesi sono trascorsi tra la fine della fase scritta e la decisione di passare alla fase orale. Vero è che, con ordinanza 13 ottobre 1992, è stata disposta la riunione delle undici cause ai fini della fase orale, ma si deve rilevare l'assenza, nel corso di tale periodo, di qualunque altra misura